



## *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

**CAPITANERIA DI PORTO DI RIMINI**

Sezione Tecnica-Sicurezza e Difesa portuale

Email: [cprimini@mit.gov.it](mailto:cprimini@mit.gov.it) – Sito internet: [www.guardiacostiera.gov.it/rimini](http://www.guardiacostiera.gov.it/rimini)

### **ORDINANZA N. 58 / 2018**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Rimini;

- VISTO** il foglio pervenuto in data 24.07.2018 ed assunto al prot. n° 14577, con il quale la Ditta TREVI Group, con sede a Cesena in via Dismano 5819, ha richiesto l'emissione di apposita ordinanza per la posa in opera di un sistema di dispositivi "Eiettori" per il desabbiamento nello specchio acqueo antistante il bacino di alaggio del Cantiere G.A.M. del porto canale di Cattolica, nell'ambito del progetto Europeo denominato "CO-EVOLVE" fino alla data del 30.09.2018;
- VISTO** il foglio in data 12.07.2018 assunto al prot. n° 13794 in data 13.07.2018, con il quale il Comune di Cattolica autorizza ai soli fini demaniali marittimi la Società TREVI S.p.a. l'installazione di un sistema di dispositivi "Eiettori" sopradescritto;
- VISTO** il foglio prot. n° 14818 in data 26.07.2018 con la quale l'Ufficio Locale Marittimo di Cattolica esprime il proprio parere all'installazione dell'impianto di cui trattasi;
- PRESO ATTO** di quanto partecipato in sede di Conferenza di Servizi tenutasi il 9 novembre 2017 presso la Regione Emilia Romagna inerente il progetto – "CO-EVOLVE" Area pilota 2° Cattolica - per l'installazione di un impianto dimostrativo per l'escavo dei fondali e la gestione sostenibile dei sedimenti nel porto canale di Cattolica;
- VISTI** gli atti d'ufficio;
- CONSIDERATA** la necessità di consentire il regolare svolgimento delle operazioni a mare, ai mezzi impiegati negli interventi tecnici sopra menzionati, nonché prevenire il verificarsi di possibili incidenti agli addetti ai lavori e danni all'ambiente, di salvaguardare altresì l'incolumità delle persone e delle cose, nonché garantire la sicurezza della navigazione;
- VISTI** gli artt. 17 – 30 e 81 del Codice della Navigazione e art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

### **R E N D E   N O T O**

Che dalla data di emissione della presente e fino alla data del 30.09.2018, in orario diurno ed in condizioni meteomarine favorevoli, i fondali antistante il bacino di alaggio e varo del Cantiere G.A.M. del porto canale di Cattolica, come evidenziato nello stralcio cartografico allegato, saranno interessati da interventi tecnici inerenti la posa in opera di un sistema di dispositivi "Eiettori" per il desabbiamento, con l'ausilio di una unità navale di appoggio e l'impiego di personale tecnico subacqueo.

Per quanto sopra,

## **O R D I N A**

### **Articolo 1**

Nel periodo di tempo di cui al “RENDE NOTO” e comunque sino alla conclusione delle attività, nello specchio acqueo e tratti di banchina antistante il bacino di alaggio e varo del cantiere Navale G.A.M. del Porto di Cattolica interessato dagli interventi, **è vietato**:

- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale e svolgere qualsiasi altra attività non rientrante in quelle autorizzate.

Tutte le unità navali in transito in prossimità degli specchi acquei interessati dalle attività, devono procedere alla minima velocità consentita dalle caratteristiche evolutive del mezzo, necessarie per la manovra di governo in sicurezza dello stesso e comunque, tale da non creare movimenti ondosi che disturbino il normale svolgimento delle operazioni in atto.

Tali unità navali prima di attraversare il tratto di specchio acqueo interessato dai lavori, dovranno preventivamente chiedere l'autorizzazione al personale imbarcato sull'unità appoggio e mantenersi comunque ad una distanza di sicurezza dal mezzo navale impiegato nella operazione non inferiore a 10 (dieci) metri ed effettuare, se presente a bordo, ascolto radio continuo sul canale 16 VHF/FM (156,8 MHz), prestando, altresì, la massima attenzione alle segnalazioni che potrebbero essere loro rivolte dal personale a bordo del mezzo navale di appoggio soprarichiamato, nonché adottando, se del caso, tutte le manovre e le precauzioni dettate dall'arte marinaresca, onde scongiurare potenziali situazioni di pericolo, ovvero evitare di creare intralcio al regolare svolgimento delle attività in argomento.

### **Articolo 2**

Il responsabile del mezzo nautico impiegato durante le attività dovrà attuare tutti gli accorgimenti necessari per evitare possibili danni, alle persone ed alle cose.

Inoltre dovrà attenersi alle seguenti disposizioni:

- a. Le operazioni dovranno essere svolta in ore diurne con mare e tempo assicurati favorevoli verificando altresì, che lo specchio acqueo interessato sia sgombro da persone o cose;
- b. durante le operazioni il mezzo nautico di appoggio specificamente attrezzato ed abilitato, dovrà assicurare l'ascolto continuo su canale 16 VHF, mantenendo adeguato servizio di vedetta per l'allontanamento di unità che dovessero attraversare, senza la preventiva autorizzazione, l'area interessata dalle operazioni, con a bordo almeno una persona pronta ad intervenire in casi di emergenza, secondo metodologie di intervento che assicurino l'efficacia e la tempestività degli stessi, ritenuti a tal fine più idonei;
- c. Il conduttore del mezzo nautico di appoggio/assistenza dovrà esporre la bandiera “A” del Codice Internazionale Segnali, attenendosi alle “Norme per evitare gli abbordi in mare” (Colreg 72) ed essere in regola con i documenti di sicurezza e con le carte di bordo;

- d. l'unità di cui al precedente punto, deve prestare massima attenzione alle eventuali unità in entrata ed uscita dal Porto, interrompendo, qualora fosse necessario o in presenza di eventuali unità/mezzi delle forze di Polizia che intervengono per controlli/soccorso/emergenza – tutte le operazioni in atto;
- e. l'attività subacquea dovrà essere eseguita con personale munito di tutte le autorizzazioni e certificazioni previste per lo svolgimento della stessa ed in corso di validità;
- f. attenersi alla scrupolosa osservanza della normativa UNI 11366 nonché, di ogni altra normativa di diretto riferimento;
- g. nel corso delle operazioni dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti tecnici al fine di evitare compromissioni della qualità delle acque e degli arenili.

### **Articolo 3**

La Società esecutrice degli interventi in questione dovrà predisporre ogni idoneo accorgimento atto a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro ed a prevenire eventuali incidenti. In nessun caso dovranno essere derogate le norme di sicurezza vigenti.

La stessa dovrà assicurare ogni utile accorgimento ovvero azione di raccordo nella direzione dei lavori al fine di:

- evitare danni alle strutture e/o opere marittime interessate;
- compromettere la sicurezza di ormeggi/catenarie ed ogni ulteriore apprestamento presente in banchina ovvero fondo marino interessato;
- predisporre per quanto occorra il preventivo spostamento/trasferimento di unità all'ormeggio previo accordo con l'ufficio marittimo locale;
- escludere la dispersione al di fuori dell'area direttamente interessata dall'intervento di materiali, inerti, sedimenti;
- garantire l'immediata e tempestiva rilevazione di anomalie, criticità, compromissione anche solo potenziale delle condizioni di sicurezza della navigazione e tutela ambientale al verificarsi delle quali le operazioni dovranno essere sospese dandone immediata comunicazione al Comando di Porto ed alle altre Amministrazioni interessate;
- durante l'esecuzione degli interventi l'area portuale interessata dovrà essere opportunamente delimitata e segnalata con l'apposizione di idonea segnaletica diurna e notturna, secondo le normative vigenti;
- la presenza dell'impianto dovrà essere segnalata con idonea cartellonistica da ubicare sulle zone adiacenti;
- il posizionamento ed il mantenimento del predetto correntometro non dovrà costituire in alcun modo fonte di pericolo per le persone e per la sicurezza della navigazione;
- periodicamente dovranno essere estesi all'Ufficio locale marittimo di Cattolica i rilievi batimetrici di cui al previsto piano di monitoraggio;
- qualora l'impianto venga rimosso, l'area portuale e gli specchi acquei interessati dovranno essere rimessi in pristino stato.
- L'Autorità marittima dovrà essere informata, giornalmente, dell'inizio e della fine dei lavori e del ripristino della libera navigazione nell'area oggetto dei lavori.

#### **Articolo 4**

L'Autorità Marittima è manlevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a persone e/o cose, direttamente o indirettamente, a seguito delle attività sopraccitate.

La stessa dovrà essere portata a conoscenza di qualsiasi evenienza o problematica che dovesse insorgere durante l'esecuzione delle operazioni in parola.

#### **Articolo 5**

Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato e/o illecito amministrativo, è punito, a seconda dell'infrazione commessa:

- a) se alla condotta di un'unità da diporto, si incorre nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 18.07.2005, n°171;
- b) negli altri casi, salvo che il fatto non costituisca altro più grave illecito, quanto previsto dagli articoli 1174 e/o 1231 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio e l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/rimini](http://www.guardiacostiera.gov.it/rimini).

Rimini, li 27.07.2018

**IL COMANDANTE  
C.F. (CP) Fabio DI CECCO**

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n° 82 e ss.mm.ii.

